

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
(Art. 9, n. 6, Legge 84/94 e ss.mm.ii.)**

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE n. 14/2023 del 17.10.2023

**TITOLO I
DELLA COMPOSIZIONE E DELLA PRESIDENZA**

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Di Sicilia Orientale, in conformità all'articolo 9, comma 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.

Nel prosieguo la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii. è indicata come "la legge".

Art. 2

Composizione e attribuzioni

Il Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge, è composto:

1. dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale, che lo presiede;
2. da un Componente designato dalla Regione Siciliana;
3. da un Componente designato dal Sindaco del Comune di Augusta;
4. da un Componente designato dal Sindaco della Città Metropolitana di Catania;
5. dal Direttore Marittimo pro tempore per la Sicilia Orientale con diritto di voto nelle materie di competenza;
6. da un Rappresentante dell'Autorità Marittima di Augusta designato dal Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, con diritto di voto nelle materie di competenza;
7. da un Rappresentante dell'Autorità Marittima di Catania designato dal Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, con diritto di voto nelle materie di competenza;

8. da un Rappresentante dell'Autorità Marittima di Pozzallo designato dal Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, con diritto di voto nelle materie di competenza

Art. 3

Presidenza

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale è presidente del Comitato di Gestione con poteri di iniziativa, direzione e guida nell'attività collegiale.

Il Presidente:

- a. convoca il Comitato;
- b. stabilisce l'ordine del giorno;
- c. accerta la sussistenza del numero legale;
- d. dichiara aperta la riunione;
- e. pone in votazione le proposte di deliberazione, dichiarandone l'esito, coadiuvato dal Segretario Generale;
- f. propone di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Art. 4

Attribuzioni del Comitato di Gestione

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 84/94 e s.m.i. il Comitato di Gestione delibera:

- a) l'adozione del documento di pianificazione strategica di sistema, del piano regolatore portuale e degli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 5 della legge;
- b) l'approvazione del piano operativo triennale e la sua revisione annuale;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione, delle note di variazione e del conto consuntivo;
- d) l'adozione, su proposta del Presidente, del regolamento di amministrazione e contabilità;
- e) l'approvazione della relazione annuale sull'attività dell'AdSP da inviare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili);
- f) in ordine alle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 6, comma 10, 16 e 18 della legge di durata superiore a 4 anni, determinando i relativi canoni;
- g) in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18 comma 4 della legge;

- h) la dotazione organica dell'AdSP;
- i) il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'AdSP e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'AdSP;
- j) la nomina del Segretario Generale su proposta del Presidente dell'AdSP;
- k) il piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera f) della legge il Comitato di gestione esprime parere preventivo obbligatorio e non vincolante:

- a) in merito alle concessioni di cui all'articolo 6 comma 10 della legge (art.8, comma 3, lettera f);
- (b) in merito all'amministrazione da parte del Presidente delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione dell'Adsp, per le attribuzioni di cui agli artt. da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e delle relative norme di attuazione (art. 8, comma 3 lettera m);
- c) sull'esercizio da parte del Presidente delle competenze attribuitegli dagli articoli 16,17 e 18 della legge, nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti e delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 16, comma 4, e 18, commi 1 e 3, della legge, nonché nel rispetto delle deliberazioni dell'ART (art. 8, comma 3 lettera n);
- (d) in merito all'art. 8, co. 3, lettera q) e di cui all'art. 6-bis, lettera c-bis della legge 84/94.)

3. Pareri facoltativi: il Presidente può altresì richiedere al Comitato di esprimere parere non vincolante su ogni ulteriore argomento, materia o provvedimento per il cui rilievo ravvisi opportuno acquisirlo. I pareri facoltativi espressi dal Comitato sono trascritti nel verbale della seduta, e richiamati nel conseguente provvedimento presidenziale che ne darà atto indicando “sentito il Comitato di Gestione che sul punto si è espresso come da verbale”.

4. Le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 1 sono adottate su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale.

5. I pareri di cui al comma 2, sono obbligatori ma non vincolanti. Qualora il Presidente intenda discostarsi dal parere reso dal Comitato di Gestione, è tenuto a darne motivazione.

6. Le deliberazioni assunte sono pubblicate sul sito dell'AdSP in attuazione delle previsioni della normativa sulla trasparenza (decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m. e i.).

7. I componenti del Comitato di Gestione, sulla base della norma vigente, hanno diritto al voto nei limiti di quanto indicato nella tabella che segue:

Argomenti indicati al comma 5 art. 9 Legge 84/94 s.m.i.	Dir. Maritt. Sicilia Or.	Rappr. A.M. Catania	Rappr. A.M. Augusta	Rappr. A.M. Pozzallo	Altri compon.	N. dei compon.	N. Legale
a1) Adozione DPSS	X	---	---	---	X	5	3
a2) Adozione PRP Catania	---	X	---	---	X	5	3
a3) Adozione PRP Augusta	---	---	X	---	X	5	3
a4) Adozione PRP Pozzallo	---	---	---	X	X	5	3
Argomenti indicati al comma 5 art. 9 Legge 84/94 s.m.i.	Dir. Maritt. Sicilia Or.	Rappr. A.M. Catania	Rappr. A.M. Augusta	Rappr. A.M. Pozzallo	Altri compon.	N. dei compon.	N. Legale
b) Approvazione P.O.T.	X	---	---	---	X	5	3
c) Approvazione bilancio di previsione, note di variazione e conto consuntivo	---	---	---	---	X	4	3
d) Predisposizione regolamento amministrazione e contabilità	---	---	---	---	X	4	3
e) Approvazione Relazione annuale	X	---	---	---	X	5	3
f1) Pareri di cui art. 8, comma 3, lettere f), m), n), q) e art. 6-bis, lettera c-bis della legge 84/94-Catania	---	X	---	---	X	5	3
f2) Pareri di cui art. 8, comma 3, lettere f), m), n), q) e art. 6-bis, lettera c-bis della legge 84/94-Augusta	---	---	X	---	X	5	3



f3) Pareri di cui art. 8, comma 3, lettere f), m), n), q) e art. 6-bis, lettera c-bis della legge 84/94-Pozzallo	---	---	---	X	X	5	3
g1) Delibera in ordine ad autorizzazioni e concessioni di cui art. 6, comma 10 - art. 16, comma 4 - art.18, commi 1 e 3 - Catania	---	X	---		X	5	3
g2) Delibera in ordine ad autorizzazioni e concessioni di cui art. 6, comma 10 - art. 16, comma 4 - art.18, commi 1 e 3 - Augusta	---	---	X		X	5	3
g3) Delibera in ordine ad autorizzazioni e concessioni di cui art. 6, comma 10 - art. 16, comma 4 - art.18, commi 1 e 3 - Pozzallo	---	---	---	X	X	5	3
Argomenti indicati al comma 5 art. 9 Legge 84/94 s.m.i.	Dir. Maritt. Sicilia Or.	Rappr. A.M. Catania	Rappr. A.M. Augusta	Rappr. A.M. Pozzallo	Altri compon.	N. dei compon.	N. Legale
h1) Delibera in ordine ad accordi sostitutivi di cui art. 18, comma 4 - Catania	---	X	---		X	5	3
h2) Delibera in ordine ad accordi sostitutivi di cui art.18, comma 4 - Augusta	---	---	X		X	5	3
h3) Delibera in ordine ad accordi sostitutivi di cui art.18, comma 4 - Pozzallo	---	---	---	X	X	5	3
i) Delibera dotazione organica	---	---	---		X	4	3

l) Delibera recepimento accordi contrattuali relativi al personale e strumenti di valutazione trasparenza e buon andamento gestione	---	---	---		X	4	3
m) Proposta del Pres. di nomina/ rimozione del S. G. -	---	---	---		X	4	3
m bis) Piano dell'organico dei porti	X	---	---		X	5	3

Art. 5

Segreteria del Comitato di Gestione

1. Le funzioni di segretario del Comitato di Gestione sono svolte dal Segretario Generale che, a tal fine, può farsi coadiuvare da uno o più dipendenti dell'AdSP.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. c), l. 84/94 e ss.mm.ii., con riguardo all'istruttoria degli atti di competenza del Comitato di Gestione, si avvale del lavoro degli Uffici di volta in volta competenti e responsabili dell'intera fase endoprocedimentale, che hanno l'onere e la responsabilità di trasmettere alla Segreteria del Comitato di Gestione tutti gli atti e i provvedimenti di loro competenza entro e non oltre il termine di volta in volta disposto dal Segretario Generale con apposito ordine di servizio, onde consentire alla Segreteria la raccolta e la verifica della correttezza formale degli atti trasmessi nel rispetto dei termini di cui all'art. 13, I comma, del presente Regolamento.

2. La Segreteria predispone un calendario annuale di massima delle sedute del Comitato.

3. Gli atti ufficiali del Comitato sono:

- il verbale della seduta;
- la raccolta delle deliberazioni (Delibere e Pareri)

4. Le sedute possono essere registrate ai soli fini della redazione del verbale; le registrazioni sono conservate dalla segreteria per sei mesi e rese disponibili su richiesta ai soli componenti del Comitato.

5. Il Segretario Generale predispone tempestivamente le delibere adottate dal Comitato, conformemente a quanto deliberato, che vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo.
6. La segreteria deve, entro tre giorni dalla riunione collegiale, comunicare agli Uffici competenti le determinazioni adottate in sede di Comitato per le azioni discendenti.

Art. 6

Partecipazione alle riunioni

1. Alle riunioni del Comitato di Gestione assiste il Collegio dei revisori dei conti con almeno uno dei suoi componenti.
2. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da personale dell'AdSP; il Presidente e, previa comunicazione a quest'ultimo, i componenti hanno facoltà di farsi assistere da un esperto esterno a titolo gratuito nei casi ritenuti necessari.

Art. 7

Approvazione ed esecutività delle delibere e delle altre risoluzioni

1. Le delibere del Comitato che non debbano essere sottoposte ad approvazione ai sensi dell'articolo 12 della legge, sono immediatamente esecutive, dopo la apposizione del numero e la pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente, salva la facoltà del Comitato medesimo di differirne motivatamente la data di esecutività.
2. Le delibere e le altre risoluzioni sono assunte a maggioranza dei votanti presenti, fatta salva l'ipotesi di parità dei voti espressi, nel qual caso il voto del Presidente vale doppio.

Art. 8

Natura riservata delle riunioni

1. Le riunioni del Comitato di Gestione, l'andamento della discussione e la documentazione istruttoria hanno natura riservata.

2. Al termine di ogni seduta il Presidente ha facoltà di redigere un comunicato relativo all'esito dei lavori e diramarlo agli organi di informazione.
3. Si applicano le disposizioni generali in materia di accesso agli atti amministrativi e il Piano triennale della trasparenza adottato dall'AdSP.
4. Tranne che per i componenti del Comitato, l'accesso agli atti endo procedimentali è differito alla data di pubblicazione dell'atto finale del procedimento oggetto della delibera.
5. Fatti salvi gli obblighi di legge in materia di trasparenza delle delibere e dei provvedimenti dell'Autorità di Sistema Portuale, le riunioni del Comitato di Gestione hanno natura riservata. Ad esse assiste il Collegio dei Revisori dei Conti con almeno uno dei suoi componenti.
6. I componenti del Comitato sono tenuti a non divulgare né utilizzare le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi, alle azioni strategiche e all'immagine dell' AdSP. I componenti devono adottare tutte le cautele e le misure necessarie e opportune al fine di mantenere riservate le informazioni assunte durante l'espletamento dell'incarico, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse. Non potranno utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto da parte del Presidente dell'AdSP.
7. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da persone anche esterne all'AdSP in quei casi ritenuti necessari, previa comunicazione ai membri del Comitato stesso.
8. Di sua iniziativa, o su proposta di altro componente del Comitato, il Presidente ha facoltà di disporre la convocazione di personale dell'Autorità di Sistema Portuale, di esperti e di soggetti legittimamente interessati sull'oggetto di argomenti posti all'ordine del giorno, quando ciò sia ritenuto necessario ai fini di una adeguata valutazione dell'oggetto medesimo.

Art. 9

Funzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale come per legge è preposto a verbalizzare le riunioni del

Comitato di Gestione, a tal fine, ha facoltà di farsi coadiuvare, dal personale assegnato alla segreteria generale, per la preparazione delle riunioni, la predisposizione degli atti, dei verbali e del registro relativo alle riunioni medesime. In caso di impedimento del Segretario Generale, lo stesso può delegare, per la singola seduta, un Dirigente in servizio presso l'AdSP.

Oltre al compito di cui sopra, il Segretario Generale.

- registra nelle forme previste l'ordine delle istanze di intervento dei partecipanti;
- su invito del Presidente dà lettura delle proposte, degli emendamenti e di ogni altra domanda che debba essere riferita al Comitato di Gestione;
- attesta il numero dei voti favorevoli e contrari nelle votazioni, nonché degli astenuti;
- assicura, con l'ausilio della segreteria tecnica operativa, la verbalizzazione dei lavori e la pubblicizzazione degli stessi nelle forme previste da questo e da altri regolamenti dell'Ente.

TITOLO II

DEI RAPPRESENTANTI E DEI REVISORI

Art. 10

Rappresentanti

All'apertura della sessione, alla quale intervengono rappresentanti di nuova nomina o designazione, il Presidente rende noto il nome di questi membri ed il Comitato di Gestione ne prende atto.

Art. 11

Revisori dei Conti

1. Assiste alla riunione del Comitato di Gestione almeno un membro del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 11, l. e) Legge 84/94).
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti assicura la presenza di almeno un membro per ogni seduta, indicandolo alla segreteria almeno 24 ore prima.

TITOLO III

DELLE RIUNIONI, DELLE CONVOCAZIONI E DELLE RELAZIONI

Art. 12

Riunioni

1. Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede della AdSP. Resta nelle facoltà del Presidente convocare occasionalmente le riunioni presso l'ufficio territoriale ove gli argomenti dell'ordine del giorno della seduta riguardino aspetti di preminente interesse del relativo porto. Le riunioni potranno svolgersi in presenza, da remoto ed in modalità mista.
2. Il Comitato di Gestione si riunisce, di norma, ogni due mesi e, comunque, in via straordinaria, ogni qual volta sia convocato dal Presidente per sua iniziativa o su domanda di almeno un terzo dei componenti (art. 9, comma 6, Legge 84/94). In casi di particolare complessità il Presidente potrà eventualmente far precedere la convocazione del Comitato di Gestione da una riunione preparatoria.
3. I componenti del Comitato che non possono prendere parte ad una riunione ne informano preventivamente la Segreteria di Direzione almeno 24 ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore.
4. In caso di assenza, ove non fosse possibile rinviare la discussione, il Presidente può delegare le proprie funzioni ad un membro del Comitato. Tale delega è personale e viene comunicata formalmente ai membri prima della riunione.

Art. 13

Convocazioni

1. L'avviso di convocazione, in fase unica e contenente data, ora e luogo della riunione e ordine del giorno, vengono recapitati via PEC/Mail a ciascun componente del Comitato di gestione e a ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno sette giorni prima della seduta all'indirizzo di posta elettronica da essi indicato.
2. Nei casi ritenuti urgenti dal Presidente, gli avvisi di convocazione devono essere inviati almeno

tre giorni prima della data della riunione, con l'indicazione, anche sommaria, degli argomenti da trattare. Il carattere di urgenza viene motivato dal Presidente nell'atto di convocazione. Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data di ricevimento dell'avviso di consegna della comunicazione da parte dell'AdSP. L'ordine del giorno con la cronologica indicazione degli argomenti da trattare può essere recapitato anche successivamente all'avviso di convocazione urgente.

4. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l'unanimità dei componenti presenti e ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilità può decidere la trattazione di un argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento è dato atto nel verbale della seduta.
5. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente d'ufficio o su proposta scritta formulata, ed espressamente accolta dal Presidente, da almeno un componente, nell'ambito delle attribuzioni indicate dal comma 5 dell'articolo 9 della legge.
6. La documentazione relativa agli argomenti presenti nell'ordine del giorno è resa disponibile sul sito dell'AdSP nella sezione "Area riservata".
7. I componenti del Comitato e del Collegio dei Revisori dei Conti che non possono prendere parte alla seduta, informano la segreteria almeno 24 ore prima della seduta medesima, salvi casi di forza maggiore.

Art. 14

Documentazione

1. Al fine di incentivare la dematerializzazione dei documenti cartacei e favorire il contenimento dei costi, la documentazione relativa agli argomenti riportati nell'ordine del giorno sarà fornita in modalità digitale almeno 7 giorni prima la data della riunione.
2. Una copia originale cartacea degli atti sarà disponibile presso la segreteria per eventuale consultazione e resterà custodita negli archivi dell'Ente.
3. Nei giorni antecedenti alle riunioni del Comitato, e solo relativamente alle materie in trattazione nel Comitato stesso, i membri potranno chiedere chiarimenti o approfondimenti da loro ritenuti necessari, contattando il Segretario Generale.

TITOLO IV DELL'ORDINE E DELLE PROCEDURE

Art. 15 Modalità della discussione

1. Il Comitato di Gestione esamina e discute gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, previa illustrazione da parte del Presidente o di un relatore da lui nominato, seguendo l'ordine indicato nell'elenco degli argomenti contenuto nella lettera di convocazione. Il Presidente può disporre l'eventuale variazione dell'ordine del giorno, anche su richiesta di un componente.
2. Al termine della relazione e della eventuale discussione il Presidente pone ai voti il relativo schema di delibera

Art. 16 Sospensione

Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta o, secondo l'opportunità, di rinviarla per gravi motivi. In quest'ultimo caso, il Comitato dovrà essere riconvocato nei termini e nelle forme previste.

Art. 17 Interventi

1. Ogni membro, per intervenire, deve ottenere facoltà dal Presidente dell'AdSP ed il suo intervento avrà una durata massima di quindici minuti, salvo diversa decisione della maggioranza.
2. Il Presidente concede facoltà di intervenire secondo l'ordine delle domande.
3. Ogni membro del Comitato può, esaurito l'esame dei punti all'o.d.g., richiamare l'attenzione su quanto stima conveniente nell'interesse dell'Autorità di Sistema Portuale. Quando tale richiamo sia però di natura tale da provocare una votazione, la trattazione dello stesso sarà normalmente rimessa ad una seduta successiva, salvo diverso avviso della maggioranza.

TITOLO V

DELLE DELIBERE E DELLE VOTAZIONI

Art. 18

Quorum costitutivo

1. Il Comitato di Gestione non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero dei membri che lo compongono.
2. Qualora la riunione non possa aver luogo per mancanza del numero minimo legale dei suoi componenti, il Presidente proclama deserta l'adunanza, rinviandola ad altra data.
3. Al fine del computo del numero dei membri, il rappresentante (unico) dell'Autorità Marittima concorre al raggiungimento del quorum limitatamente alle deliberazioni inerenti le materie di competenza.
4. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11, le deliberazioni non possono riferirsi che alle materie presentate dal Presidente o dai delegati che hanno avuto da Lui incarico, preventivamente indicate nell'ordine del giorno.

Art. 19

Metodo di votazione

1. Non è ammessa la votazione a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, ma il Presidente può altresì disporre che le stesse avvengano per appello nominale. Si procede altresì alla votazione per appello nominale quando lo richieda, all'inizio della votazione, almeno uno dei presenti.
2. Prima della votazione ogni rappresentante ha facoltà di fare dichiarazioni di voto e di esporre brevemente i motivi della sua determinazione ed ha diritto di far mettere a verbale il suo intervento.
3. In caso di intenzione di voto contrario o di astensione ogni rappresentante ha l'obbligo di motivare la propria determinazione con trascrizione della stessa a verbale.
4. La votazione avviene dapprima sugli eventuali emendamenti e successivamente sull'intero

schema del provvedimento proposto.

Art. 20

Quorum deliberativo

1. Nessuna proposta di delibera si intenderà adottata se non avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In caso di parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente: qualora egli si astenga, la proposta, sempre in caso di parità di voti, si intenderà respinta.
3. Il Presidente proclama l'esito della votazione che viene annotato a verbale.
4. Le delibere portanti modificazione o revoca di delibere precedenti devono fare espressa e chiara menzione della revoca o modificazione.
5. Le delibere assunte, fatta eccezione per quelle sottoposte all'approvazione degli organi vigilanti di cui al successivo art. 19, diventano immediatamente esecutive con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Generale.
6. Il numero legale è quello indicato nella tabella di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 21

Competenza Organi vigilanti

1. Ferme restando le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti previste dall'art. 11 L. 84/94, sono sottoposte ad approvazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti le delibere relative:
 - a) All'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del loro conto consuntivo;
 - b) Alla determinazione dell'organico della Segreteria Tecnico Operativa;
2. La vigilanza sulle delibere di cui alle lettere a) è esercitata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'AdSP predisposto dal Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 9, n.5, l. d, Legge 84/94).

4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'AdSP è soggetto al controllo della Corte dei Conti (art. 6, n. 9, Legge 84/94). Ai fini dell'esecutività delle suddette delibere si richiamano le modalità previste dall'art. 12, n. 4, Legge 84/94.

Art. 22

Casi di incompatibilità

I componenti del Comitato nel caso di conflitto di interessi occasionale, anche solo potenziale, hanno l'obbligo di segnalare la situazione di conflitto e di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012.

TITOLO VI

DELLE PROPOSTE ED INTERPELLANZE

Art. 23

Proposte ed interpellanze

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Comitato di Gestione spetta al Presidente.
2. Ogni rappresentante che intenda muovere interpellanza ne consegna al Presidente domanda generalmente scritta, indicando sommariamente l'oggetto.
3. Il Presidente può rispondere subito o nelle sedute successive.

TITOLO VII

DELLE PUBBLICAZIONI

Art. 24

Processo verbale e registrazione delle riunioni

1. Il verbale delle sedute viene redatto in forma sintetica. Esso deve descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si svolge l'adunanza, dando atto dei presenti nonché degli interventi esclusivamente per sommi capi. Nel processo verbale deve altresì essere riportato il contenuto dei provvedimenti adottati, anche mediante allegazione dei medesimi.
2. La discussione può essere registrata integralmente su supporto elettronico audiofonico, al solo

fine di agevolare la trascrizione del verbale, senza obbligo di conservazione del file audio.

3. Il verbale viene compilato e sottoscritto dal Segretario Generale e controfirmato dal Presidente.
4. I verbali della seduta verranno trasmessi a mezzo email e/o pec ai membri del Comitato e si intenderanno approvati dagli stessi qualora entro 10 giorni dalla ricezione non vengano sollevate all'ufficio osservazioni e/o richieste di integrazioni.
5. Nel caso in cui un componente intenda introdurre rettifiche, dovrà essere avanzata formale richiesta e su di essa si pronuncia il Comitato stesso nella prima seduta utile, rinviando a tale circostanza la approvazione del verbale.

Art. 25

Gettoni di presenza

1. I gettoni di presenza assegnati ai componenti del Comitato di Gestione, vengono determinati dal Comitato stesso (art. 7, comma 2, Legge 84/94), entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Ogni adunanza si considera unica e continuativa anche se ripartita fra più sedute nella stessa giornata. I gettoni di presenza saranno pagati al 31 dicembre di ogni anno.
3. Ha diritto al gettone di presenza ciascun membro che nella seduta abbia partecipato alla votazione di almeno un punto all'ordine del giorno previsto.

Il Presidente

Francesco Di Sarcina